

LA PERSONA FISICA

la **CAPACITÀ GIURIDICA** indica l'attitudine del soggetto alla titolarità di diritti e doveri, quindi, la posizione generale del soggetto in quanto destinatario degli effetti giuridici.

Il valore supremo del principio si evince dalla stessa collocazione sistematica della norma sulla capacità giuridica posta in apertura del nostro codice civile (art. 1 cod.civ.).

presupposto della titolarità dei diritti e dei doveri,

insopprimibile, è quindi cioè, di regola, **generale**. Ammettendo la categoria della incapacità giuridica generale si negherebbe in radice la stessa soggettività giuridica; infatti nel nostro ordinamento non è ammessa la c.d. morte civile, ossia la situazione di chi, pur essendo in vita, è privato di tutti i diritti.

La **nozione di capacità giuridica** è dunque importante per identificare coloro che possono essere titolari di rapporti giuridici. L'eventuale mancanza totale della capacità giuridica in capo ad un'entità sociale o materiale indica che tale entità non è per l'ordinamento un soggetto giuridico, non rileva come centro autonomo di imputazione giuridica. Non sono soggetti di diritto, ad esempio, in quanto non hanno capacità giuridica, gli animali e le cose, che sono, invece, oggetti di diritto.

La capacità giuridica è riconosciuta a tutti gli individui, siano essi uomini e donne, adulti e bambini, ricchi o poveri. Sembra un'affermazione scontata, ma, in realtà, si tratta di un principio che risulta essere frutto di faticose conquiste di civiltà, conseguenti soprattutto all'affermarsi delle ideologie della rivoluzione francese della fine del XVIII secolo. Nel nostro ordinamento il riconoscimento della capacità giuridica a tutti gli individui è strettamente legato al principio di uguaglianza sancito nella Costituzione all'articolo 3, principio che costituisce il cardine della moderna civiltà giuridica, oltre che un imperativo etico sociale. Ai sensi della disposizione, infatti, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La stessa Costituzione all'articolo 22 ribadisce che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. Esistono alcune **incapacità speciali** (BIANCA), che impediscono a soggetto di essere titolare di determinati rapporti giuridici. Tali incapacità sono assolute quando sussistono nei confronti di tutti i consociati (sono ad esempio le incapacità previste da leggi speciali in materia di lavoro minorile), sono relative quando invece sussistono soltanto nei confronti di determinate persone.

ACQUISTO CAPACITÀ GIURIDICA: LA NASCITA. Il codice civile sancisce, all'articolo 1, comma 1, cod. civ. la regola fondamentale dell'acquisto della capacità giuridica al momento della nascita. La nascita è il momento in cui il feto si distacca dal grembo materno. In particolare con la medicina legale la nascita coincide con la respirazione polmonare. Il codice vigente, a differenza del previgente codice del 1865, non richiede più il requisito della vitalità e cioè l'attitudine a rimanere in vita, per la quale assume rilevanza la durata della vita extrauterina ma reputa sufficiente, ai fini dell'acquisto, il solo fatto della nascita, rappresentato dal fatto che il bambino deve essere nato vivo, ancorché la vita sia durata anche un solo istante (il feto nato morto non acquista - nemmeno per un attimo - la capacità giuridica).

CAPACITÀ GIURIDICA VICENDE

PERDITA DELLA CAPACITÀ GIURIDICA: LA MORTE. la capacità giuridica si perde a seguito della morte. La nascita e la morte, dunque, rappresentano il momento iniziale e finale della capacità giuridica (RESCIGNO). Per le numerose conseguenze connesse all'evento morte (perdita della capacità giuridica, apertura della successione, estinzione dei diritti intrasmissibili), è determinante stabilire il momento esatto in cui una persona ha cessato di vivere e, soprattutto, se ha cessato di vivere. In genere la morte di un soggetto viene accertata da un medico, che, in qualità di pubblico ufficiale, certifica l'avvenuto decesso, che andrà poi registrato nei registri dello stato civile. L'accertamento della morte si fa dipendere dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Nel nostro ordinamento non è ammessa la morte civile, diffusa nell'Ottocento per i condannati per reati particolarmente gravi, e che di fatto privata l'individuo, benché vivo, di tutti i diritti. La morte produce l'estinzione della personalità del defunto anche dal punto di vista del diritto. Anche quando la legge si preoccupa di esigere interessi legati strettamente alla persona ormai morta (tutela salma, diritto al sepolcro, danno biologico da morte, diritto morale d'autore, etc...) ciò avviene solo in via mediata in quanto la tutela di tali situazioni presuppone l'individuazione dei soggetti viventi (eredi o discendenti) cui la legge attribuisce tale potere.

POSIZIONE DEL NASCITURO

L'articolo 1, comma 2, cod. civ.

riconosce anche al concepito (cioè a colui che è stato procreato da un uomo e una donna, ma è ancora nel ventre materno) la possibilità di essere titolare di diritti subordinatamente all'evento della nascita. Qui il termine diritto deve essere inteso in senso soggettivo, si fa riferimento, infatti, a tutte quelle posizioni giuridiche protette dall'ordinamento giuridico che garantiscono al soggetto il potere di agire per soddisfare i propri interessi.

In Particolare, al concepito fanno riferimento

Da queste disposizioni una parte della dottrina tende a riconoscere una forma di soggettività giuridica al concepito (anche sulla base di una legislazione speciale che estende sempre più la tutela del concepito, come ad esempio la normativa in tema di aborto o quello sulla procreazione assistita). In realtà la dottrina prevalente e la giurisprudenza escludono l'esistenza di una soggettività giuridica anticipata al momento del concepimento, anche se effettivamente non si può negare che il legislatore sia sempre più favorevole a riconoscere una tutela anticipata alla vita prenatale, in favore di un soggetto futuro.

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Il concetto di procreazione rileva, da un punto di vista giuridico, in quanto inteso come momento iniziale del processo biologico culminante nella nascita. Si tratta di un umano, volontario, libero, conseguente ad un'unione sessuale o fenomeni meccanici, quale l'introduzione dell'utero di un ovulo già fecondato in vitro (c.d. fecondazione artificiale).

La **fecondazione artificiale** (L. 19 febbraio 2004, n.40), è l'intervento sanitario effettuato allo scopo di ovviare alla sterilità maschile o femminile al fine della procreazione seguendo vie non naturali. Le differenti tecniche riproduttive sperimentate negli ultimi anni sono classificabili nella tipologia della: a) **fecondazione artificiale omologa** quando sono utilizzati gli spermatozoi e l'ovulo dell'uomo e della donna che costituiscono una coppia; b) **fecondazione artificiale eterologa** quando uno dei semi (spermatozoo o ovulo) è prelevato da soggetto estraneo alla coppia (cd. Donatore).

Dopo molti anni in cui si lamentava un vuoto legislativo in materia è finalmente intervenuta la L. 40/2004 a disciplinare la procreazione medicalmente assistita, ciò al fine di favorire la soluzione di problemi riproduttivi, tale metodo è consentito solo quando non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di infertilità o sterilità. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base a principi di gradualità e di consenso informato. La legge fa comunque divieto di ricorrere a tecniche di medicalmente assistita di tipo eterologo.

MORTE. Consiste nella fine della vita umana. Le modalità di accertamento del momento di estinzione della vita sono disciplinate dalla L. 578/1993 (norme per l'accertamento e la certificazione della morte) che ha enunciato una definizione unitaria di morte valida in tutti i casi, secondo la quale **la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (c.d. morte celebrale)**. Quest'ultimo evento si può accertare in vari modi: 1. nei modi tradizionali e cioè con il rilievo empirico della cessazione del battito cardiaco e della respirazione, e con la cautela di un periodo di osservazione di 24 ore (art. 4 della legge citata); 2. in modi rigidamente disciplinati di **accertamento precoce** che sono di due tipi: b1) la morte «per arresto cardiaco» si intende avvenuta quando **la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo** (art. 2, c. 1, della legge citata);

COMMORIENZA. Supponiamo che in un incidente stradale muoiano marito e moglie senza discendenti diretti, ossia senza figli. Al momento della morte di una persona si apre automaticamente la successione e, dunque, nell'ipotesi appena fatta, gli eredi di ciascuno dei coniugi morti (genitori, fratelli, nipoti) erediteranno le sostanze di questi. Accertare il momento della morte può essere determinante: se dovesse essere dimostrato che la moglie è morta prima del marito, quest'ultimo avrebbe ereditato, anche se solo per un istante, tutto il patrimonio della moglie e i suoi eredi erediterebbero i beni di entrambi. Siccome non sempre è semplice accertare l'esatto momento della morte di una persona, soprattutto quando l'evento si verifica nell'ambito di infortuni collettivi (quali terremoti incidenti aerei o stradali), l'art. 4 cod. civ. stabilisce che si presume che esse siano morte tutte nello stesso istante. Questo è l'istituto della **commorienza che si tratta di una presunzione (2727 cod. civ.) in base alla quale tutti i soggetti morti a causa di uno stesso evento si considerano deceduti nello stesso istante, per cui nessuno può essere considerato successore dell'altro**. Si tratta di una **presunzione relativa (2728 cod. civ.)**, la quale ammette prova contraria coloro che vi hanno interesse, quindi, possono dimostrare che uno dei soggetti coinvolti è sopravvissuto anche se per poco, agli altri, fornendone prova concreta è attendibile.

l'art. 462 cod civ, in base al quale **sono capaci di succedere mortis causa tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione**, cioè al momento della morte del soggetto della cui successione si tratta *de cuius*,

l'art. 784 cod civ, in base al quale **la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito**.

La legge fa riferimento in alcuni casi anche al **nascituro non concepito**. Quest'ultimo può ricevere per **testamento** (art. 462, III co., cod. civ.) e per **donazione** (art. 784 cod. civ.), ma deve trattarsi del **figlio di una determinata persona vivente al momento del testamento o della donazione**. Anche in questo, naturalmente, l'effettivo acquisto del diritto è subordinato all'evento nascita.

INCERTEZZA SULL' ESISTENZA DELLA PERSONA.

Alla morte di una persona sono collegate importanti conseguenze giuridiche a tale evento consegue il fondamentale effetto della **perdita della capacità giuridica e della capacità di agire**, inoltre, al momento della morte **si apre la successione del defunto** (456 cod civ), che determina il trasferimento ad altri soggetti dei diritti e degli obblighi aventi contenuto patrimoniale che facevano capo al defunto. Non sempre però è facile determinare se una persona è viva o defunta. Può accadere che vi sia un'incertezza sull'esistenza di una persona, perché non ne è provata la morte. Tale incertezza è molto rilevante in quanto ogni diritto deve avere un suo legittimo titolare. Se quest'ultimo non dà più sue notizie, è necessario accertare l'eventuale morte e nel frattempo gestire i rapporti giuridici facenti capo alla sua persona. Il diritto, in questi casi, distingue tre ipotesi, potremmo dire tre gradi di incertezza sull'esistenza di un soggetto a seconda del tempo trascorso dall'ultimo giorno in cui si sono avute tue notizie e dunque delle probabilità di un suo eventuale ritorno.

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

La dichiarazione di morte presunta rinviene la sua *ratio* nell'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.

Il tribunale su istanza del pubblico ministero o di qualunque interessato, dichiara con sentenza, la morte presunta di una persona, se la **sua scomparsa si è protratta per almeno 10 anni**.

Il **soggetto si considera morto nel giorno cui risale l'ultima notizia**. La dichiarazione di morte presunta prescinde da una precedente dichiarazione di assenza.

Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono analoghi agli effetti della morte accertata e riguardano il campo patrimoniale e quello personale, e quindi

- gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni del presunto morto,
- coloro ai quali fu concessa la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 cod. civ. conseguono la liberazione definitiva
- il coniuge può contrarre nuovo matrimonio,
- si estinguono i diritti personali,
- si apre la **successione ereditaria**, con l'obbligo di procedere all'inventario.

► **LA SCOMPARSA.** Si parla di scomparsa quando una persona si è allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e di essa non si hanno più notizie, tanto da rendere incerta la sua stessa esistenza in vita. La scomparsa è una *situazione di fatto*, nel senso che non è conseguenza della pronuncia di un giudice, ma del fatto in sé della mancanza di notizie relative ad un individuo.

NOMINA DEL CURATORE. A seguito della scomparsa per sorgere l'esigenza di tutelare gli interessi e rapporti giuridici dello scomparso, nonché di tutelare gli interessi degli eventuali eredi o di terzi. Pertanto, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso può nominare un **curatore**, cioè una persona che si occuperà della gestione degli interessi patrimoniali dello scomparso e ne amministrare il patrimonio, cercando di conservare la consistenza.

► **L'ASSENZA.** L'assenza è una *situazione di diritto* in quanto -al contrario della scomparsa- è dichiarata con provvedimento giudiziale. Qualora la **scomparsa di una persona si protragga per due anni dall'ultima notizia, con ricorso al tribunale competente, si può ottenere la dichiarazione di assenza dello scomparso**.

► **Legittimati a chiedere la nomina del curatore sono**

- coloro che hanno un **interesse concreto ed attuale**, perché riceverebbero un danno dall'abbandono della cura del patrimonio dello scomparso
- i **presunti successori legittimi**, cioè coloro che sarebbero chiamati alla successione legittima se lo scomparso fosse morto,
- il **pubblico ministero**.

► Alla nomina del curatore non si procede quando esiste un **legale rappresentante** dello scomparso, ad esempio per il minore di età, il patrimonio di quest'ultimo sarà amministrato da i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

► Se esiste un **procuratore**, cioè un soggetto al quale lo scomparso ha attribuito il potere di compiere determinati atti in suo nome e per suo conto, si provvede alla nomina del curatore solo per gli atti e lo stesso non può compiere.

► **Lo scomparso non può ricevere eredità ne acquistare altri diritti.** Qualora venga aperta una successione in favore dello scomparso, alla successione stessa saranno chiamati coloro e quali spetterebbe in sua mancanza.

► **Legittimati alla richiesta sono**

- i presunti successori legittimi dello scomparso
- e chiunque altro ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte.

► Il tribunale dichiara l'assenza con sentenza. L'assenza opera solo nel **campo dei diritti patrimoniali** a differenza della morte presunta.

- In particolare **alla dichiarazione di assenza può far seguito l'apertura del testamento dell' assente se questi lo abbia redatto,**
- l'**immissione nel possesso temporaneo dei beni**, su domanda dell'erede testamentario o legittimo, l'esercizio temporaneo dei diritti che spetterebbero, a seguito della morte dell'assente, ai suoi successori,
- il **temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni**, esistente a favore dell' assente, se esse sono destinate ad estinguersi per effetto della morte del creditore, ad esempio il debito consistente in una rendita vitalizia.

► **L'assenza cessa**

- con l'accertamento della morte dell'assente,
- con la dichiarazione di morte presunta,
- con ritorno dell' assente
- con la prova che egli è vivente in tal caso è ripristinato ogni diritto dell'assente e cessano gli effetti della dichiarazione di assenza.

L'assenza non determina lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, il coniuge dell'assente non può contrarre nuovo matrimonio. Tuttavia, l'eventuale matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere annullato fin quando dura l'assenza.

► In caso di ritorno o della prova dell'esistenza del presunto morto cessano gli effetti della dichiarazione *ex nunc* (ossia dal momento del ritorno), infatti

- i beni sono restituiti al presunto morto nello stato in cui si trovavano al momento del suo ritorno e non come li ha lasciati,
- l'eventuale matrimonio contratto dal coniuge è nullo: in ogni caso, però, sono fatti salvi i suoi effetti civili e non ne rimangono pregiudicati i figli, che restano legittimi.

Capacità di agire

Idoneità del soggetto a svolgere attività giuridica che riguarda la propria sfera di interessi

Affinché il soggetto possa compiere l'attività giuridica che lo riguarda è necessario il raggiungimento di una adeguata maturità psichica che gli consenta di valutare la convenienza e l'opportunità degli atti che compie. Sicché mentre la capacità giuridica è l'attitudine a divenire titolare di situazioni giuridiche; la capacità di agire è la capacità di modificare (mediante manifestazione di volontà) tali situazioni giuridiche soggettive.

idoneità che consiste nella Possibilità

Acquisire ed esercitare diritti

Assumere ed adempiere obblighi

La capacità di agire si **ACQUISTA** con il diciottesimo anno di età in cui si presume che il soggetto possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti da porre in essere.

Raggiunta la maggiore età tutti i soggetti sono pienamente capaci di agire: la **capacità di agire si PERDE infatti, solo con la morte**. Essa è, comunque, legata all'*idoneità del soggetto a curare i propri interessi*. Di conseguenza in tutti i casi in cui tale **idoneità vien meno o è limitata anche la capacità di agire subisce la stessa sorte**. La capacità di agire pertanto è limitata o esclusa se un soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendano in tutto o in parte incapace di provvedere ai propri interessi (incapacità di intendere e/o di volere) ovvero abbia subito particolari condanne penali.

MINORE DI ETÀ

Il **minore di età**, cioè colui che non ha ancora compiuto 18 anni, è del tutto incapace di agire (incapacità d'agire assoluta) e, in quanto tale, **non può** compiere personalmente **atti di natura negoziale** e non può **stare in giudizio**; **può compiere solo atti giuridici in senso stretto** idonei ad **acquistare o conservare un diritto**.

Negozi compiuti da un minore Sono di regola **annullabili**

La dottrina ha ridimensionato la portata dell'incapacità negoziale del minore ed ha affermato che quest'ultimo può validamente compiere gli atti con i quali *si esprime la sua partecipazione alla vita di relazione* conformemente alle normali esigenze della sua personalità, salvo che tali atti siano in grado di esporlo ad un pregiudizio rilevante. In particolare, si ritiene che il minore possa compiere quelli che vengono definiti **atti minimi della vita quotidiana** come comprare un vestito o un libro, in quanto espressione di libertà fondamentali ex art. 2 Cost.

Gli altri negozi posti in essere dal minore sono annullabili

su istanza

del minore
degli eredi (o aventi causa)
del rappresentante legale
(in caso di incapacità relativa)

L'annullabilità del negozio è forma di invalidità negoziale che avviene in presenza di vizi meno gravi di quelli che conducono alla nullità del contratto. In caso di annullabilità, il contratto è temporaneamente in grado di produrre i suoi effetti, ma ad una delle parti è attribuito il potere di chiedere al giudice una pronuncia che li faccia venire meno. Oltre che per incapacità di agire, il contratto è annullabile per vizio del consenso.

Non è annullabile nel caso in cui il **minore** abbia, con artifici o raggiri, **ingannato la controparte sulla sua vera età**. In tal caso il negozio non è annullabile, dunque resta valido ex art. 1426 cod. civ.

Sussistono eccezioni alla regola generale che presume l'acquisto della capacità di agire al compimento del 18° anno di età

L'acquisto anticipato della **capacità di agire**, laddove la legge ritiene sufficiente un'età inferiore al diciottesimo anno di età (in tal caso si tratta di una **capacità di agire speciale**)

Acquisto posticipato della capacità quando la legge richiede un'età superiore (in tal caso al requisito della capacità di agire si aggiunge l'ulteriore requisito dell'età prescritta)

Minore infrasedicenne, in base all'art. 250 cod. civ. (così come sostituito dall'art. 1 L. 10 dicembre 2012 n. 219) può **riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio**, se il **giudice lo autorizza**, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio;

Minore quindicenne può prestare il proprio lavoro.

Minore sedicenne può essere autorizzato dal Tribunale a **contrarre matrimonio** (82 co. II cod. civ.) può **riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio** (250, co. V, cod. civ.) e può compiere tutti gli **atti giuridici relativi alle opere di ingegno** da lui create ed **esercitare le azioni relative**;

ATTI MINUTI DI VITA QUOTIDIANA. Sono atti che, pur potendo essere considerati veri e propri negozi giuridici, non richiedono la generale capacità di agire del soggetto agente ma, in considerazione della loro quotidianità, presuppongono semplicemente la capacità di comprenderne il significato. Sicché, la dottrina ha ridimensionato la portata dell'incapacità negoziale del minore ed ha affermato che quest'ultimo può validamente compiere gli atti con i quali si esprime la sua partecipazione alla vita di relazione conformemente alle normali esigenze della sua personalità, salvo che tali atti siano in grado di esporlo ad un pregiudizio rilevante. In particolare, si ritiene che il minore possa compiere quelli che vengono definiti **atti minimi (o minuti) della vita quotidiana** come comprare un vestito o un libro, in quanto espressione di libertà fondamentali ex art. 2 Cost.

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Prima definita "potestà", introdotta dopo la riforma del diritto di famiglia L. n. 151/1975, successivamente al D.Lgs. N. 154 del 28 dicembre 2013 viene definita responsabilità genitoriale

I genitori in condizione di totale parità compiono nell'interess e del minore

Atti di natura personale, ossia custodiscono, allevano, educano ed avviano ad un lavoro il minore

Atti di Natura Patrimoniale

Rappresentanza legale del minore

Amministrazione dei beni del minore. Ai sensi dell'art. 320 cod. civ., gli **atti di ordinaria amministrazione** possono essere compiuti anche **disgiuntamente** da entrambi i genitori; mentre quelli **straordinaria amministrazione** devono essere compiuti **congiuntamente** e con l'**autorizzazione** del Giudice tutelare.

L'**usufrutto legale sui beni del minore** (esclusi quelli di cui all'art. 324 c.c.). detto usufrutto è inalienabile.

L'ordinamento attribuisce tali poteri ai genitori affinché questi perseguano l'interesse del minore; qualora tale **interesse non sia effettivamente perseguito**, l'ordinamento interviene con una serie di disposizioni che mirano a tutelare il minore.

Si procede a nomina del **Curatore speciale** In caso di conflitto di interessi tra i figli e i genitori (320, co. VII, cod. civ.) o in caso di impossibilità o rifiuto dei genitori a compiere atti di straordinaria amministrazione.

Previsione **Decadenza dalla potestà parentale** ove il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri, con grave pregiudizio per il figlio (330 c.c.)

INCAPACITÀ DI AGIRE

La capacità di agire è la capacità di esercitare consapevolmente i propri diritti e di assumere la responsabilità dei propri doveri: si è così capaci di compiere atti giuridici validi come vendere, acquistare, firmare cambiali o agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. La capacità si acquista con la maggiore età (ossia al compimento dei 18 anni) momento in cui si presume che una persona abbia raggiunto un livello di maturità psichica e culturale sufficiente per agire in maniera responsabile nel mondo del diritto. Generalmente, la capacità di agire si conserva sino alla morte. Può accadere che intervengano durante il corso della vita, o siano presenti sin dalla nascita, eventi tali da rendere una persona incapace di provvedere autonomamente a propri bisogni e, quindi, di gestire i propri rapporti giuridici. In quanto tale, il soggetto incapace deve necessariamente essere protetto e devono essergli impediti quegli atti con i quali potrebbe arrecare danno alla sua persona e al suo patrimonio.

A tale proposito la legge distingue

INCAPACITÀ DI AGIRE ASSOLUTA (O TOTALE)

MINORE

Il minore di anni 18 è totalmente incapace di agire, nel suo interesse agiscono i genitori titolari della c.d. *responsabilità genitoriale* ossia il potere-dovere di <<proteggere, educare, istruire i figli minorenni e non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali>>. A tale responsabilità sono sottoposti i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli legittimati e gli adottati.

INTERDIZIONE GIUDIZIALE
Quando il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di *abituale infermità mentale* che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (414 cod. civ.)

È necessario preventivamente distinguere

INTERDIZIONE GIUDIZIALE

È l'interdizione derivante da sentenza emessa dal giudice. Si tratta di una incapacità assoluta, l'interdetto non può compiere personalmente negozi patrimoniali o familiari ed è sottoposto a tutela.

INTERDIZIONE LEGALE

Ha fonte nella legge e consiste in una pena accessoria per effetto di reati particolarmente gravi (la cui pena è l'ergastolo o la reclusione per più di 5 anni).

EMANCIPAZIONE

Il Tribunale può autorizzare (per gravi motivi) al matrimonio, il minore che abbia compiuto 16 anni (84 cod. civ.). Con il matrimonio il coniuge minorenne ottiene l'emancipazione

ossia acquista una limitata capacità di agire che comporta

Cessazione della responsabilità genitoriale

Possibilità di compiere da solo atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

INCAPACITÀ RELATIVA (O PARZIALE)

INABILITAZIONE

L'inabilitazione è la situazione giuridica conseguente a particolari *condizioni psichiche e fisiche* di un soggetto, le quali **determinano una parziale capacità di agire** dello stesso.

Le cause di inabilitazione sono

- Il maggiore di età *infermo di mente* le cui condizioni non sono così gravi da richiedere l'interdizione;
- Colui che, per *prodigalità* o per *abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti*, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici;
- Il *sordomuto* e il *cieco* dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto una educazione sufficiente, a meno che per questi soggetti non si debba procedere all'interdizione quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi

► L'INTERDIZIONE giudiziale si distingue legale (che consegue *ex lege*, senza necessità di sentenza del giudice). L'interdizione giudiziale, dal momento della pubblicazione della sentenza (avente natura costitutiva) l'interdetto perde la capacità di porre in essere qualsiasi tipo di negozio (di natura personale o patrimoniale); ai sensi dell'art. 427 cod. civ., nella sentenza che pronuncia l'interdizione possono essere individuati atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti autonomamente dall'interdetto senza l'intervento del tutore. A differenza della interdizione giudiziale; l'interdizione legale è circoscritta ai soli atti di natura patrimoniale e non anche per quelli personali, per i quali l'interdetto rimane pienamente capace.

► L'interdizione ha *carattere residuale* in quanto è possibile ricorrere a tale istituto *solo quando gli altri istituti di protezione* (inabilitazione, amministrazione di sostegno) *non risultino essere -nel caso concreto- idonei o sufficienti a garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'interessato.*

► L'interdizione cessa non con il **passaggio in giudicato della sentenza di revoca** che viene adottata col venir meno dei presupposti che avevano determinato al pronuncia di interdizione. La revoca può essere chiesta al tribunale da parte degli stessi soggetti che possono richiedere la interdizione (parenti, affini, conviventi, coniuge, pubblico ministero, curatore, tutore e interessato stesso)

Il tribunale pur revocando l'interdizione può

- Trasformare l'interdizione in inabilitazione
- Trasmettere gli atti al giudice tutelare qualora ritenga che il soggetto interessato debba essere sottoposto ad amministrazione di sostegno.

INABILITAZIONE

Rispetto alla interdizione giudiziale, l'**incapacità che deriva dalla pronuncia** (sentenza) di inabilitazione (anch'essa di natura costitutiva), non è assoluta ma **relativa** limitata ai soli atti di straordinaria amministrazione: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato in totale autonomia. Gli **atti di straordinaria amministrazione** possono essere compiuti solo con l'**assistenza del curatore** nominato dal giudice.

► L'inabilitato si viene a trovare nelle medesime condizioni del minore emancipato ragion per cui si applica la disciplina della **curatela**. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato e il curatore sono negozi plurilaterali (la manifestazione di volontà proviene da più parti), nello specifico si tratta di **atto complesso** (che consta di più manifestazioni di volontà di eguale contenuto che si fondono in una volontà unitaria) **inequale** (in quanto la volontà dell'inabilitato prevale su quella del curatore).

► Per *prodigalità* si intende la tendenza ad usare il denaro in maniera sconsiderata ed a spenderlo senza badare alle conseguenze del proprio atto. Quindi un soggetto prodigo è persona che non conosce il valore del denaro sperperandolo senza ragione e compiendo (vuoi per vanità, vuoi per frivolezza o vuoi per ostentazione) atti al di sopra delle proprie reali possibilità.

Allo scopo di assicurare una tutela giuridica ai soggetti incapaci il legislatore ha previsto alcuni istituti rivolti alla loro protezione:

1. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Il decreto legislativo 154 del 2013, di attuazione della riforma della filiazione (L. 219 del 2012) ha modificato l'articolo 316 cod. civ., sostituendo alla potestà dei genitori il concetto di responsabilità genitoriale, che incombe su entrambi i genitori (a meno che il figlio sia stato riconosciuto da uno solo). Seguendo le scelte del legislatore del 1942, che non definì la potestà genitoriale, si è ritenuto di non definire la responsabilità genitoriale, in modo che tale nozione possa essere riempita di contenuti a seconda dell'evolversi socio culturale dei rapporti genitori e figli e possa essere in grado di adattarsi alle future evoluzioni. La responsabilità genitoriale dovrà essere esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. La riforma (art. 316 co. 1 cod. civ.) chiede ai genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo e, sempre di comune accordo, di scegliere la residenza abituale del figlio minore. Se tale accordo dovesse venire meno, il co. 2 dell'art. 316 cod. civ. conferma la possibilità per i genitori di rivolgersi al giudice senza formalità. Il giudice dovrà suggerire una soluzione solo dopo aver sentito i genitori e ascoltato il minore dodicenne (o infradodicenne, se capace di discernimento); se il disaccordo permane, il giudice individuerà il genitore che, nel singolo caso, apparirà più idoneo a curare l'interesse del figlio con madre. La riforma ha eliminato la previsione che consentiva il padre di adottare provvedimenti urgenti in caso di pericolo di grave pregiudizio per il figlio. In base al comma quinto dell'articolo 316 cod. civ., il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Questa disposizione, che si riferisce al caso di affidamento del minore a uno solo dei genitori, va letta in combinato disposto con nuovo art. 337 quater codice civile, che consente al genitore non affidatario di rivolgersi al giudice <<quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse>>.

2. TUTELA

Ai minori (nel caso in cui genitori siano morti oppure non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale) nonché agli *interdetti giudiziali* o *legali* deve essere immediatamente nominato un *tutore*. La tutela costituisce un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunciabile diretto alla realizzazione di un interesse pubblico.

Possiamo avere i seguenti tipi di tutela

- volontaria* quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore,
- legittima* quando, mancando la designazione la tutela è affidata a parenti prossimi o affini al minore, cominciando dagli ascendenti;
- dativa* quando, sempre manca mancando la designazione, la tutela è affidata ad altre persone, che non siano parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare;
- assistenziale* quando è affidata ad un ente di assistenza.

Alla funzione tutoria sovrintende il giudice tutelare che provvede:

1. alla **nomina del tutore**
2. alla **nomina del protutore** che ha una duplice funzione
 - rappresenta il minore quando l'interesse di costui sia in contrasto con quello del tutore,
 - compie quando viene a mancare tutore gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Il tutore inizia la gestione patrimoniale dopo aver proceduto alla formazione dell'inventario dei beni del pupillo: egli è tenuto a mantenere regolare contabilità e a preservare, al termine della tutela, il conto finale. In ordine all'**amministrazione dei beni** del pupillo occorre distinguere:

- il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del pupillo,
- compie gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione con l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.)
- compie gli atti di disposizione con l'autorizzazione del tribunale, sentito il giudice tutelare (375 c.c.).

Gli atti compiuti senza l'osservanza di tali formalità sono annullabili. Occorre sottolineare che la rappresentanza del tutore (nonché quella dei genitori nei confronti del minore) non è ammessa per gli atti personalissimi (matrimonio, testamento, donazione, riconoscimento del figlio). Con riguardo a tale circostanza taluni, argomentando dalla assoluta impossibilità del soggetto di compiere l'atto, parlando di incapacità giuridica; altri (RESCIGNO) si aspettano supposizioni meno radicali, preferendo discorrere di impossibilità di attuazione della capacità di agire per mancanza di presupposti del suo svolgimento.

3. LA CURATELA.

La volontà dell'*inabilitato* e del *minore emancipato* viene integrata dall'intervento di un curatore. La **curatela** è un ufficio di diritto privato diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Si distingue dalla tutela perché:

- il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè non sostituisce ma integra la volontà della dell'emancipato e dell'inabilitato;
- l'attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi,
- il curatore cura solo gli interessi di natura patrimoniale,
- l'inabilitato, differenza dell'interdetto, può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Si parla di **curatore speciale** quando una persona è investita dell'esercizio di funzioni analoghe a quella della *curatela ordinaria*, ma limitatamente ad una sfera parte particolare, oppure alla gestione di un patrimonio separato o di determinati beni (si pensi al curatore assistente nominato al minore anche emancipato e agli inabilitati, nelle convenzioni matrimoniali; al curatore rappresentante in caso di conflitto di interessi tra genitori e figli, al curatore dello scomparso).

4. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

Le disposizioni dettate in materia di interdizione e inabilitazione si sono rilevate, nel tempo, piuttosto rigide e inadeguate alla protezione giuridica di persone con più o meno grandi problemi psichici, oltre ad essere poco rispettosi della dignità umana e della cura complessiva della persona e non soltanto del suo patrimonio. Inoltre, nell'ambito di applicazione della normativa restavano esclusi tutti quei casi a cui la persona si trovava in difficoltà transitorie pur restando capace di intendere e di volere. A tal fine, è stato introdotto, con Legge n.6/2004 l'istituto della amministrazione di sostegno. Per effetto della nuova disciplina, **colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale e temporanea** (pur non versando, dunque, in stato di abituale infermità di mente), **ovvero di menomazione fisica o psichica** (intesa in senso ampio, ivi comprese forme di disabilità intellettiva quali autismo o sindrome di Down), **può ricorrere al Giudice Tutelare affinché nomini con decreto un amministratore di sostegno indicato dall'interessato ovvero, in mancanza di tale indicazione o in presenza di gravi ragioni che impongano una diversa designazione, scelto dal giudice nell'interesse esclusivo del beneficiario medesimo.** A differenza dell'interdetto (il quale non può donare alcunché, né fare testamento, né unirsi in matrimonio), **il beneficiario dell'amministratore di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.** Quest'ultimo, per converso, nel provvedere alla cura e agli interessi dell'assistito ha l'obbligo di informarlo tempestivamente degli atti da compiere. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni dettate dalla legge, ovvero oltrepassando i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell'incarico, o che siano comunque in contrasto con l'interesse del beneficiario, possono essere annullati su istanza dell'amministratore medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi o aventi causa di quest'ultimo. Parimenti annullabili sono gli atti personalmente compiuti dal beneficiario in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice.

INCAPACITÀ NATURALE

Dalla incapacità di agire (o incapacità legale) si distingue la **incapacità naturale** che consiste nella *inidoneità dell'individuo a intendere o volere*.

Tale incapacità può colpire chiunque, per *fatti transitori* (ad esempio ubriachezza, stato di trance), o *permanenti* (infermità mentale).

A differenza, ancora, della incapacità legale, la incapacità naturale non si presume, ma deve essere dimostrata.

Si presume, in altri termini, che chiunque abbia raggiunto la maggiore età sia capace di intendere e di volere quello che fa; altrimenti, dimostrata la sua incapacità (transitoria o permanente), ne derivano importanti conseguenze giuridiche.

Nella incapacità naturale ha rilevanza ogni stato emotivo anormale, anche se improvviso e transitorio; oltre alle tipiche infermità mentali, l'incapacità naturale può essere determinata da ubriachezza, suggestione ipnotica, impeto d'ira, intenso dolore, ecc., dai quali derivi un disordine psichico che tolga al soggetto la capacità di intendere e di volere; queste condizioni debbono sussistere al momento in cui l'atto è compiuto; e se ne deve dare una prova rigorosa e specifica, per poter ottenere l'annullamento dell'atto (Cass. n. 384/1961).

Proprio perché la legge si preoccupa di tutelare chi, in stato di incapacità naturale, è perciò stesso in una posizione più debole e rischiosa di altri, si dispone che i contratti conclusi in tale stato siano annullabili, se si prova, oltre allo stato di incapacità, anche che l'altra parte era in mala fede, cioè conosceva tale situazione, e l'atto ha arrecato un pregiudizio dell'incapace (art. 428, 1° co., c.c.).

La consapevolezza non è necessaria, e sono sufficienti dunque il requisito della incapacità e quello del pregiudizio economico, quando l'incapace ha compiuto un atto unilaterale; infine, alcuni atti, per la loro rilevanza o per l'importanza che ha in essi il momento volitivo, sono annullati semplicemente dietro prova della incapacità naturale (*matrimonio, testamento, donazione*).

Sia in caso di incapacità legale, sia in caso di incapacità naturale, proprio perché la legge intende tutelare l'individuo e prevenire il compimento di atti a lui pregiudizievoli, sono considerati validi gli atti che non arrecano pregiudizio ma piuttosto vantaggi all'incapace (ad esempio riscuotere frutti, essere destinatario di un legato) ovvero gli atti per i quali l'incapacità risulta indifferente (ad esempio ricevere una dichiarazione).

428 c.c.

Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.

L'atto posto in essere in stato di capacità e di volere è annullabile e l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stato compiuto l'atto. Il legislatore per tutelare due opposte esigenze: quella di proteggere l'incapace e quella di proteggere le altre persone che abbiano confidato nella validità dell'atto posto dall'incapace (principio della tutela dell'affidamento) ha distinto e differenzialmente disciplinato diverse ipotesi


Per gli **ATTI UNILATERALI**, l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto possa derivare un grave pregiudizio per il suo autore.

Per i **CONTRATTI** per l'annullabilità si richiede la malafede dell'altro contraente (cioè la conoscenza delle condizioni di anormalità in cui si trovava l'altra parte), desumibile o dal pregiudizio derivabile dal contratto o, anche, da altri elementi. Il pregiudizio dell'incapace, pertanto, nei contratti, non si pone quale autonomo presupposto per l'esercizio dell'azione, ma solo come uno degli indizi rilevatori della malafede (Cass. 6 agosto 1990 n. 7914). In altre parole, in presenza di un contratto, la preminente esigenza di tutela dell'affidamento della controparte fa spostare l'attenzione dal dato oggettivo del grave pregiudizio (necessario e sufficiente per l'annullamento del negozio unilaterale) al dato soggettivo della malafede altrui;

Per **ALTRI ATTI** (matrimonio, testamento, donazione): è sufficiente la dimostrazione della sola incapacità naturale per esperire l'azione di annullamento.

I CRITERI DI COLLEGAMENTO TRA PERSONE E LUOGHI

Il luogo in cui le persone risiedono e svolgono la propria attività assume rilevanza per l'ordinamento giuridico, in quanto è necessario conoscere dove un soggetto opera o può essere reperito



DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

I diritti della personalità sono diritti che tutelano l'individuo nei suoi valori essenziali, qualificati dalla Costituzione come inviolabili e garantiti dalla stessa all'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Costituzione).

I diritti della personalità vengono tradizionalmente descritti come situazioni giuridiche inerenti la personalità, e la creazione del termine diritto della personalità, risale alla fine del secolo XIX ad opera del giurista tedesco OTTO VON GIERKE.

PERLINGIERI definisce i diritti della personalità come situazioni giuridiche soggettive proprie di ciascun uomo in quanto tale, in quanto ne costituiscono attributi fondamentali ed immancabili.

I diritti della personalità non sono individuati in maniera precisa dal legislatore e, del resto, il progresso scientifico e l'evolversi del costume sociale determinano il progressivo ampliarsi della sfera della dignità umana meritevole di protezione giuridica. Per questo motivo, una parte della dottrina contesta la stessa classificazione dei diritti della personalità. Si nega, infatti, che esistano vari diritti della personalità (**teoria monista**: ASCARELLI, DOGLIOTTI, GIAMPICCOLO, FERRI) e si afferma, invece, l'esistenza di un solo diritto della personalità che considera e protegge l'uomo in tutte le sue manifestazioni, indipendentemente dall'esistenza di una specifica norma. Altra impostazione, invece, configura singoli e determinati diritti della personalità che sono tutti riconducibili alla più ampia figura di diritto soggettivo (**teoria pluralista** - o atomista- DEGNI, PUGLIESE, DE CUPIS, RESCIGNO, BIANCA, TAMBURRINO).

Queste caratteristiche discendono dalla peculiarità che in questi casi, l'oggetto del diritto è la persona, nelle sue componenti immanenti. Il diritto della personalità, attenendo agli aspetti morali ed immateriali del soggetto, è «personale», nel senso che il suo contenuto si conforma alle sue peculiari ed individuali caratteristiche. Ciò che caratterizza gli attributi della personalità dalle altre situazioni giuridiche soggettive è la generale convinzione che essi non possono essere scissi dalla persona del suo titolare. In altri termini la reputazione di TIZIO è un tutt'uno con TIZIO e non può essere fatta propria la MARIO; la immagine di CAIO costituisce l'apparenza di esterna di CAIO medesimo e MARIO non potrebbe avvalersene stante la non identità dei trattati fisiognomici.

I diritti della personalità sono

ASSOLUTI in quanto possono essere fatti valere nei confronti di tutti i membri della comunità,

PERSONALISSIMI avendo come oggetto un modo di essere dell'individuo, una estrinsecazione della stessa sua personalità, essi sono strettamente legate alla persona e come tali sorgono e si estinguono con il soggetto cui si riferiscono e non possono essere trasferiti o alienati ad altri,

INDISPONIBILI come abbiamo visto, i diritti della personalità sono connessi alla natura dell'individuo. Di essi non può disporre nemmeno lo stesso titolare, che non può trasferirli ad altri, non può alienarli e non può nemmeno rinunziarvi,

INTRASFERIBILI, i diritti della personalità si estinguono con la morte del titolare e non possono essere trasferiti in né con atto tra vivi né in seguito all'apertura della successione a causa di morte,

IMPRESCRITTIBILI, in quanto non si estinguono per prescrizione dovuta al non uso del diritto,

NON PATRIMONIALI in quanto il loro contenuto non ha carattere economico e non può essere immediatamente quantizzato in una somma di denaro

L'OGGETTO DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Esso è rappresentato dall'insieme dei beni che su di essa insistono. In parte si tratta di beni la cui rilevanza trova una espresso riconoscimento legislativo, come nel caso del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione, **in parte invece è la realtà sociale e la volontà dei soggetti che ne determina l'emersione.**

LA STRUTTURA DEI DIRITTI DELLA PERSONA:

L'accento posto dalla Costituzione sullo svolgimento della personalità degli individui mostra come i diritti della persona nel rinnovato contesto democratico non presentino solo un contenuto **negativo**, modellato sullo schema dello *jus excludendi alios*, ma assumano anche una valenza **positiva**, ponendosi come garanzia delle **attività** in cui trova realizzazione la persona umana. **Promuovere lo sviluppo della personalità degli individui implica, infatti, il superamento di una visione statica dei diritti della persona** e l'approdo ad una prospettiva dinamica, nella quale, **alla pretesa di non subire alcuna ingerenza nella propria sfera individuale, si accompagna il riconoscimento di istanze di partecipazione e di controllo su tutte le attività in grado di incidere sulla sfera personale e sul suo svolgimento.**

Esemplare al riguardo è la vicenda del diritto alla riservatezza.

Originariamente affermatosi come pretesa a non subire violazioni della propria *privacy*, esso si è tradotto, nei tempi recenti, anche in un potere di controllo su ogni informazione relativa alla propria persona, da chiunque e per qualunque scopo essa sia stata raccolta, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali (c.d.p.).

SONO INDISPONIBILI

(e dunque, intrasmissibili a terzi)

Vi sono, dei significativi riconoscimenti normativi della disponibilità, della rinunciabilità e della trasmissibilità. In primo luogo attraverso il principio -- di portata generale, e non solo penalistica -- del consenso dell'avente diritto: basti solo pensare, per fare un esempio fra i più banali, del clown che acconsente a subire nello spettacolo circense le angherie più umilianti e ridicole; oppure all'attore che impersonifica in tutta la carriera artistica la maschera scenica del "malvagio" o del "traditore". Sono dunque ben possibili menomazioni permanenti e non trascurabili della personalità a seguito del consenso del titolare (il quale addirittura fa di tale sua abdicazione una fonte di lucro). Ancor più pregnante è la posizione contenuta nell'art. 20 l.d.a. la quale attribuisce un'efficacia sanante all'acquiescenza del titolare nei casi di lesione del diritto morale d'autore a seguito di deformazioni, mutilazioni, o modificazioni dell'opera. Ove si consideri che l'autore potrebbe aver creato quella sola opera, ci si rende conto che la disposizione del diritto sarebbe radicale e definitiva.

SONO IMPRESCRITTIBILI (2934 c.2)

(il mancato esercizio del diritto nel tempo non fa estinguere il diritto stesso)

Per ciò che concerne la caratteristica dell'imprescrittibilità del diritto (o dei diritti) della personalità occorre chiarirsi: in quanto inerente alla persona umana il soggetto non può perdere la titolarità al nome, all'immagine, alla reputazione, attributi che lo accompagneranno per tutta la vita. Ma per quanto riguarda il godimento e l'esercizio del diritto la qualifica appare fortemente ridimensionata non solo da quanto detto in ordine alla indisponibilità (e dunque alla applicabilità del disposto dell'art. 2934, co. , c.c.), ma anche da altre considerazioni di ordine fattuale. Infatti non pare dubbio che con riguardo ai fatti illeciti commessi contro la personalità valgano gli ordinari termini prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. Il che vale ad escludere dalla imprescrittibilità l'azione risarcitoria. Quanto alla possibilità di inibire ad un terzo l'uso di propri attributi, va segnalato che qualora questi siano materializzati in una entità corporale oggetto di uso continuato, potrebbe fondatamente eccepirsi l'usucapione: un esempio è quello della fotografia altrui per lungo tempo pubblicata senza il consenso dell'interessato. Solo con riguardo all'usurpazione del proprio nome pare sicuramente affermabile l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento e reclamo, anche in considerazione dei non irrilevanti risvolti pubblicitari connessi alla esatta identificazione dei soggetti. In sintesi **quel che va segnalato è il rischio d'illusorietà di una proclamata imprescrittibilità del diritto, quando sono quasi sempre prescrivibili le azioni poste a sua tutela.**

IL PRINCIPIO PERSONALISTICO.

A livello costituzionale, il principio cardine nella teoria dei diritti della personalità è il principio personalistico. Tale principio, considerato solitamente uno dei valori fondanti della Costituzione, può essere definito in prima approssimazione come il diritto di ciascuno al libero svolgimento della propria personalità e alla autodeterminazione personale come irrinunciabile valore appartenente ad ogni essere umano. Il fondamento costituzionale è normalmente individuato nell'articolo 2 Cost., talvolta letto in combinato disposto con altre disposizioni costituzionali, quali in primo luogo l'articolo 3 comma 2 Cost. Un'ulteriore questione riguarda l'applicazione diretta delle norme costituzionali ai rapporti interprivati, eventualmente anche in assenza di una puntuale *interpositio legislatoris*: invero la tesi che le norme costituzionali siano immediatamente precettive e che i diritti costituzionali abbiano diretta rilevanza anche in rapporti interprivati, e non solo nei rapporti tra cittadini e Stato, è ormai unanimemente accolta nella letteratura costituzionalistica, ed è basata sulla acquisita consapevolezza del superamento della separazione tra stato e società civile, tipica della cultura costituzionale ottocentesca. In ogni caso, ed a prescindere dalla teoria cui voglia di aderirsi (se monista o pluralista), va sottolineato che ragioni storiche e la circostanza che il legislatore non abbia introdotto un generale diritto della personalità, sono argomenti rilevanti che inducono a conservare l'abitudine inclinazione giurisprudenziale e dottrinale a ricostruire singoli diritti della personalità. La più recente dottrina dichiara il definitivo superamento della teoria pluralista con l'entrata in vigore della Costituzione, il cui articolo 2: << riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo >>, in tal modo chiarendo che non si tratta di proteggere questo o quel singolo diritto inteso come situazione giuridica desumibile dalla norma, ma qualsiasi interesse collegato alla realizzazione della personalità dell'individuo, dunque, considerando la articolo 2 Costituzione come catalogo aperto dei diritti della personalità riportati nel suo ambito da un processo storico giurisprudenziale.

► **LA TUTELA CIVILE DELLA PERSONA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO** investe sia la sua integrità psico-fisica che la sua personalità morale. Quando si parla di diritti della personalità si fa riferimento ai diritti che attengono alla sfera morale dell'individuo.

► **I DIRITTI DELLA PERSONA NEL CODICE CIVILE DEL 1942** trovano una disciplina scarna che offre una tutela limitata, circoscritta ai profili dell'integrità fisica, del nome e dell'immagine (artt. 5-10). Nel nostro codice civile l'idea di persona è ancora legata alla sua dimensione materiale, al problema della sua identità fisica.

► **PERSONA ED ORIENTAMENTO GIURIDICO - EVOLUZIONE**, A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, si afferma nei paesi occidentali la **necessità** di consacrare nella solennità delle norme giuridiche i principi di libertà, di dignità, di giustizia, di solidarietà, di uguaglianza dinanzi alla legge: principi tutti assurti a **valori fondanti** di ogni ordinamento giuridico democratico e contemplati negli atti costitutivi dei Paesi occidentali (nel caso dell'Italia, la Carta costituzionale del 1948), vincolanti anche per il legislatore ordinario, oltre che per la giurisprudenza. Tali diritti, a differenza di altri diritti soggettivi **non** sono comprimibili né suscettibili di estinzione, né revocabili né disponibili né rinunciabili da parte dello stesso titolare.

► **I DIRITTI DELLA PERSONA NELLA COSTITUZIONE**. Rispetto alla parsimonia quantitativa e contenutistica del codice civile ben maggiore è l'attenzione dedicata ai diritti della personalità nel disegno costituzionale che, come abbiamo visto, pone la dignità della persona come valore cardine dell'ordinamento giuridico (PERLINGIERI).


La norma dell'art. 2 Cost. contiene il principio costruttivo di tutti i rapporti tra la persona, i gruppi sociali e lo Stato: «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nel le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ...*». Il significato della norma è complesso, e male si presta a essere riassunto in poche righe; ma in estrema sintesi:

- a) l'art. 2 stabilisce una correlazione tra il valore della **personalità individuale** e la gamma dei **diritti inviolabili dell'uomo: lo strumento** e il criterio con cui si protegge la personalità è la **garanzia dei diritti fondamentali**;
- b) i diritti inviolabili sono garantiti non solo guardando all'uomo «*come singolo*» ma anche «*nelle formazioni sociali*», cioè all'interno dei gruppi che si creano nella realtà della vita sociale: come la famiglia, le associazioni, le confessioni religiose, ecc.; in questi gruppi dunque, prima e oltre che nella cornice dello Stato, la Costituzione riconosce i «luoghi» in cui si realizza il valore della persona;
- c) la norma ha quindi due direttrici fondamentali: da un lato, la Repubblica è impegnata a proteggere il valore della persona umana anche all'interno dei gruppi, cioè ad evitare che, per i fini del gruppo, si sacrifichi il valore della persona; ma dall'altro, la funzione delle «formazioni sociali», proprio come luoghi di *svolgimento della personalità*, è riconosciuta e garantita: nel disegno della nostra Costituzione, non esiste solo lo Stato e l'individuo, ma hanno valore fondamentale tutti quei gruppi «intermedi» che rendono ricca e pluralistica la vita sociale. Tutto ciò conduce a vedere nell'art. 2 della Costituzione la base normativa di un'ampia gamma di diritti che hanno in comune la funzione di garantire lo svolgimento della personalità: i «*diritti della personalità*». Alla luce del principio costituzionale, consideriamo ora i singoli diritti, nei quali si concreta la tutela della personalità individuale.

LE ALTRE FONTI NORMATIVE:

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948);
- Costituzione;
- Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 1950;
- Convenzione sui diritti dell'uomo e la Biomedica (Oviedo 1997);
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (detta Carta di Nizza) del 18 dicembre 2000;
- Legge sul diritto d'autore;
- Nome penali;
- Codice in materia di protezione dei dati personali.

LA TUTELA PENALE DELLA PERSONA (delitti contro la persona 575 ss c.p.)



► **IL DIRITTO ALLA VITA E ALLA INTEGRITÀ FISICA**, in ottemperanza del quale non sono ammessi gli atti di disposizione del proprio corpo quando <<cagionino una diminuzione permanente all'integrità fisica, o quando siano altrimenti contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume>> art. 5 cod. civ.

La normativa peraltro ha ampliato e specificato l'ambito delle deroghe ammesse al principio della indisponibilità del proprio corpo.

Basti pensare alla disciplina dei trapianti di organi e tessuti da cadavere (dapprima dettata dalla L. n. 644 del 1975 e da ultimo riformata dalla L. n. 91 del 1999 che ha innovato soprattutto in ordine a procedimento di manifestazione del consenso alla donazione, introducendo l'istituto del *silenzio-assenso*);

deroghe al principio della indisponibilità sono state pure introdotte in materia di prelievi da persona vivente (L. n. 458 del 1967 in materia di trapianto del rene, L. n. 483 del 1999, in materia di trapianto di parti del fegato e, infine, L. n. 167 del 2012 per il trapianto parziale di polmone, pancreas e fegato tra persone viventi.)

► **DIRITTO ALL'ONORE E ALLA INTEGRITÀ MORALE**, è protetto dal nostro ordinamento sia in sede penale che civile. Attualmente si riconosce un autonomo diritto alla riservatezza.

Di grande attualità è il problema della riservatezza con riferimento alla raccolta e gestione di informazioni mediante computer (c.d. banche dati), problema che il legislatore ha affrontato attraverso diversi interventi normativi culminati nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (**Codice in materia di protezione dei dati personali**). Finalità precipua del codice è quella di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. A tal fine il codice appronta diversi strumenti di tutela, che consistono: 1. nel riconoscimento del diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, ovvero l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o anche la cancellazione dei dati trattati; 2. nel riconoscimento del diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati; 3. nell'istituzione di un'autorità amministrativa costituita appositamente con finalità di controllo: il Garante per la tutela dei dati personali; 4. nella possibilità di agire per ottenere il risarcimento dei danni (sia patrimoniali che non patrimoniali) cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 2050 cod. civ.

► **IL DIRITTO ALL'IMMAGINE**, a tutela dell'interesse di ciascun individuo a che il proprio ritratto non sia diffuso ed esposto pubblicamente. Tale tutela è ovviamente limitata in caso di notorietà pubblica della persona. Anche in tali casi, peraltro, esiste un limite da osservare: si parla di un vero e proprio diritto alla verità personale (TRIMARCHI) che si ritiene leso quando si diffondono notizie non vere su una persona, anche se non diffamatorie e che però ledano l'immagine del soggetto agli occhi del pubblico.

► **IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA ESPLICAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ**

► **IL DIRITTO AL NOME** (nome civile) **E ALLA DITTA** (nome commerciale). Tale diritto, inteso come specificazione del diritto all'identità personale, è riconosciuto in quanto il nome rappresenta il segno legale distintivo della persona (artt. 6 e ss. c.c.)

► **IL DIRITTO ALLA IDENTITÀ SESSUALE**. È tutelato l'interesse del soggetto al godimento della propria identità sessuale. La possibilità di modificare durante la vita, la propria identità sessuale, in passato negata, è stata riconosciuta dalla l. 164 del 1982 (ora D. Lgs. 150 del 2011). In proposito va anche detto che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha progressivamente riconosciuto un **DIRITTO ALLA IDENTITÀ DI GENERE** (Cass. 15138/2015) che prescinderebbe dall'intervento chirurgico finalizzato alla modifica dei genitali.

Con la sentenza n. 15138, depositata il 20 luglio 2015, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che l'intervento chirurgico costituisca presupposto indefettibile per il completamento del percorso di rettificazione anagrafica di sesso. Gli stessi giudici della Cassazione sottolineano, nei passaggi conclusivi della motivazione, la "assoluta novità" della decisione, che interviene a risolvere il contrasto – risalente, ma tuttora presente – in giurisprudenza e in dottrina giuridica, in merito alla necessità o meno della procedura chirurgica di modifica dei caratteri sessuali ai fini del riconoscimento del diritto alla rettificazione anagrafica. La Corte, infatti, accoglie la domanda di rettificazione di sesso da maschile a femminile e ordina le conseguenti annotazioni anagrafiche, escludendo che il ricorrente debba a tal fine sottoporsi a trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali al genere femminile. Il percorso argomentativo prende le mosse dall'inquadramento delle norme di diritto interno alla luce dei principi costituzionali e di provenienza europea, i quali attribuiscono preminente rilievo, nell'ambito dei diritti inviolabili della persona, al diritto di autodeterminazione in rapporto all'identità di genere.

I diritti della personalità

LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Strumenti di
tutela
dei diritti
della
personalità
possono così
sintetizzarsi

► AZIONE INIBITORIA.

Il giudice emana una sentenza con cui ordina la cessazione del comportamento lesivo, emana cioè un provvedimento inibitorio.

AZIONE INIBITORIA. È l'azione mediante la quale si chiede la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. È un'azione autonoma rispetto a quella di risarcimento del danno. L'azione inibitoria è, quindi, uno strumento di tutela preventivo, volto ad impedire o quanto meno a far cessare il comportamento lesivo. Essa è prevista espressamente per la tutela di alcuni diritti della personalità, del diritto di proprietà, per le immissioni, per la concorrenza sleale.

► **AZIONE RISARCITORIA**, il giudice emana una sentenza con la quale condanna colui che ha leso il diritto altrui al risarcimento del danno. Il ricorso all'azione risarcitoria è però fortemente limitato dal disposto dell'art. 2059 cod. civ. che sancisce che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ossia solo se vi è stata condanna penale (art. 185 cod. pen). Dal momento che i diritti della personalità sono tutti i diritti non patrimoniali, ben raramente si verifica che una loro lesione possa determinare un danno patrimoniale diretto. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno introdotto la nozione di danno patrimoniale indiretto, inteso come danno economico derivante dal pregiudizio arrecato ad un bene non patrimoniale ed hanno ammesso, in tal modo, una parziale risarcibilità di tali diritti *ex art. 2043 cod. civ.*

► **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA SUI GIORNALI**. Il giudice può ordinare che la sentenza che punisce la lesione del diritto venga pubblicata su uno più giornali, al fine di darle ampia diffusione.

► **La RETTIFICA**, se il diritto della personalità è stato violato a mezzo stampa, ossia in seguito a pubblicazione di sentenze errate sui giornali, l'interessato può chiedere che ne sia data smentita su gli stessi giornali e con la stessa risonanza con cui fu diffusa la notizia errata.

► LA PERSONALITÀ MORALE DELLE PERSONE GIURIDICHE E DEGLI ENTI DI FATTO

Rifuggendo da conclusioni estreme si può dire che gli enti presentano, in maniera più o meno complessa, taluni aspetti di carattere morale e ideale la cui tutela è, per analogia, tratta dalle norme che concernono equivalenti attributi della persona umana, senza però che possa ricollegarsi la stessa valenza gerarchica. Mentre il diritto (o i diritti) della personalità è posto a salvaguardia di fondamentali valori della persona (umana), negli enti - per la loro natura meta-individuali - la tutela accordata mira in primo luogo ad assicurare lo sviluppo delle formazioni intermedie le quali appaiono svolgere una essenziale funzione di connessione sociale, e solo in via mediata ed indiretta beneficia il singolo.

La tutela della **DENOMINAZIONE** e **RAGIONE SOCIALE**

IL DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PERSONA GIURIDICA : Pur non essendo riferibile all'ente un concetto di immagine come elemento di identificazione della persona **si ammette il risarcimento del danno all'immagine della persona giuridica per le lesioni alla sfera morale dell'ente.**

La maggior perplessità, a riguardo, era data dalla difficoltà di ammettere che un qualsiasi ente collettivo potesse provare sensazioni tipicamente umane quali la sofferenza ed il dolore: da qui il dubbio che la lesione dell'onore o della reputazione di un ente potesse essere risarcita anche *ex art. 2059*, in dottrina, e meno sovente in giurisprudenza, in relazione alla risarcibilità del danno morale alle persone giuridiche sono state proposte le più diverse soluzioni.

L'indirizzo a lungo prevalente sosteneva che tale categoria di danno, se riferita ad un soggetto artificiale, quel è una formazione collettiva o un patrimonio, non è risarcibile, perché solo l'essere umano può soffrire.

In questo contesto, quindi, si sosteneva che un ente non potesse ottenere il risarcimento di un danno non patrimoniale.

Più recentemente, come avremo modo di vedere meglio parlando della responsabilità extracontrattuale, si è affermata l'idea che il danno non patrimoniale comprenda forme di pregiudizio ulteriori rispetto alla sofferenza o alla integrità psico-fisica.

L'impossibilità dell'ente di percepire una sofferenza (un danno morale) non vale, dunque, ad escludere questo soggetto dal ristoro del pregiudizio subito che, pur non legato alla sfera dell'affettività e dei sentimenti come quello morale, è pur sempre, tuttavia, un pregiudizio non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059, così la giurisprudenza più recente ammette anche gli enti al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente, ad es., alla ingiustificata lesione del loro onore o della loro identità personale.

La possibilità di risarcire il danno non patrimoniale subito dall'ente assume particolare rilievo per quanto riguarda quei diritti della personalità che godono della sola tutela generale del risarcimento del danno per responsabilità aquiliana o extracontrattuale (artt. 2043 ss.). Per la tutela di quei diritti che, invece, godono sia della tutela generale risarcitoria sia di quella specifica (ad es., il diritto al nome di cui all'art. 7), si ritiene pacificamente che le norme codicistiche trovino applicazione anche per le persone giuridiche e gli enti.

TUTELA CIVILE DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE

La nozione civilistica dell'onore e della reputazione è differente da quella, frutto di secolare sedimentazione, dominante nel campo penale, in quanto la tipicità della disposizione criminale inevitabilmente fissa in misura più rigida la consistenza del bene giuridico tutelato. Svincolata da parametri "medi" di onorabilità e rispettabilità, la concezione civilistica si caratterizza per un'assai maggiore ampiezza sia perché ricomprende molteplici aspetti della personalità sia perché si conforma alle particolarità del singolo individuo.

ONORE: L'onore attiene alla sfera specifica del soggetto e consiste nel sentimento che egli ha del proprio valore e che viene leso da quelle offese che alternano in senso peggiorativo l'auto-percezione.

REPUTAZIONE: La reputazione individua la rappresentazione della personalità del soggetto in una cerchia di consociati: la considerazione che la società ha delle doti e delle qualità di un individuo.

Si tratta dunque di un elemento oggettivo anche se variabile in relazione sia al gruppo cui si fa riferimento sia allo specifico status rivestito dal soggetto all'interno di esso. Essa viene lesa da quegli addebiti di stima esistenti o fanno sorgere un rapporto di disistima.

TUTELA COSTITUZIONALE DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE.

Onore e reputazione rientrano tra quei "diritti inviolabili" dell'uomo consacrati dall'art. 2 Cost. Inoltre numerose convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo / Convenzione Europea sui diritti dell'uomo) prevedono espressamente il diritto alla reputazione.

Pertanto, non solo onore e reputazione trovano il loro riconoscimento in un testo diverso dal codice penale, ma si collocano in una posizione di indubbia priorità rispetto ad altri diritti soggettivi.


LA REPUTAZIONE ED IL DIRITTO DI CRONACA: IL BILANCIAMENTO CON IL DIRITTO DI CRONACA 21 Cost.

Onore e reputazione hanno visto in questo ultimo secolo le principali e più ricorrenti lesioni apportate con i mezzi di comunicazione di massa.

IL DIRITTO DI RETTIFICA (art. 8 l. n. 47/1948)

ONORE E REPUTAZIONE NELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI AUTORE

Anche la disciplina del diritto morale d'autore si fa carico di tutelare l'onore e la reputazione dell'individuo nella sua qualità di autore di un'opera creativa. La legge riconosce il diritto dell'autore di "opporsi a qualunque deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione" (art. 20 l.a.; art. 2577, co. 2). La norma non garantisce l'assoluta intangibilità dell'opera, ma consente all'autore di impedire solo le modifiche che possano recare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.



LE DUE ACCEZIONI DEL TERMINE IDENTITA' PERSONALE

La prima accezione ha un connotato pubblicistico ed è utilizzata per sintetizzare il complesso delle risultanze anagrafiche o contenute in pubblici registri che servono ad identificare il soggetto nei suoi rapporti con la P.A. ed a distinguerlo dagli altri consociati.

DIRITTO DELL'IDENTITA' PERSONALE

Il diritto di ciascun soggetto ad essere rappresentato nella realtà sociale e nelle proprie relazioni personali e pubbliche, con la sua vera identità, quindi, il diritto ad avere una fedele rappresentazione della fisionomia morale, etica, sociale, politica di un individuo. Il diritto in questione tutela, quindi, l'interesse a non vedere all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale.

IL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE NEL SISTEMA DELLE FONTI

ART. 1 l.n. 675/1996 (ora codice privacy art. 2)

IL RUOLO DEL FORMANTE GIURISPRUDENZIALE

NORME SULLA TUTELA DEL NOME (art. 6 c.c., art. 22 Cost.)

Interpretazione estensiva dell'art. 7 cod. civ. ed applicazione dell'azione di usurpazione alle ipotesi in cui il terzo usi il nome altrui senza appropriarsene (opera teatrale, cinema).

Questa progressiva estensione dell'ambito di operatività dell'azione di usurpazione denota una chiara tendenza a ricorrervi non più solo in funzione della protezione del nome quale segno distintivo dell'individuo, ma anche nell'ottica della tutela dell'identità personale e dell'integrità morale del soggetto. Infatti, nel momento in cui si prescinde da ogni concreta possibilità di confusione, l'illiceità dell'attribuzione del nome ad un personaggio connotato negativamente si risolve nella lesione dell'immagine sociale, cioè dell'identità personale del soggetto, e insieme nell'offesa del suo onore e della sua reputazione.

IL PERCORSO DOTTRINALE DI COSTRUZIONE DEL DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE

- a) La Costituzione, ed in particolare il suo art. 2, ha una impronta personalistica e consente l'espansione della sua tutela anche ad aspetti della personalità che l'esperienza sociale mostra essere messi a repentaglio, e ciò sia attraverso un procedimento di estensione analogica della normativa esistente, sia attraverso la configurazione di "nuove" (quanto meno nella loro denominazione) situazioni protette;
- b) La tutela della personalità tende a svolgersi sempre più, e comunque più efficacemente, in procedimenti giudiziali civili e con rimedi civilistici, liberandosi da problematiche proprie del diritto e del processo penale;
- c) È da condividersi e da sollecitare la tutela del soggetto da rappresentazioni della personalità fatte da terzi che ne travisino in tutto o in parte, rispetto al presente o al passato, la reale consistenza.

IL NOME, oltre ad essere un elemento identificativo della persona che consente di individuarla rispetto alla generalità degli individui, è uno dei pochi attributi della persona che riceve una tutela codicistica costruita nelle forme e negli schemi del diritto soggettivo. Inteso come diritto della personalità il nome non ha più solo finalità identificative ispirate ad esigenze di ordine pubblico ma assume la qualità di un attributo fondamentale del soggetto: strumento in grado di sintetizzare i caratteri personali (moralì, etici, filologici) di un determinato soggetto che permette di distinguerlo dalla massa indefinita degli altri consociati. A differenza di altri diritti della personalità il nome - di regola - è sottratto alla determinazione del soggetto. Il soggetto non sceglie né il cognome né il nome che gli vengono attribuiti all'esterno.

LE SPECIALI TUTELE CIVILISTICHE DEL NOME (art. 7)

AZIONE DI RECLAMO: presuppone che terzi contestino il diritto del soggetto ad utilizzare il proprio nome (ad es. chiamando la persona con nomi diversi) e tende ad ottenere una pronuncia giurisdizionale di condanna alla cessazione del fatto lesivo ed eventualmente, alla pubblicazione di tale sentenza in uno o più giornali.

AZIONE DI USURPAZIONE: quando, invece, i terzi utilizzano, indebitamente il nome altrui, il titolare può agire con l'azione di **usurpazione** solo a condizione che tale uso indebito possa arrecargli **pregiudizio**. Non è necessario che il pregiudizio sia attuale, ma è sufficiente che esso sia **potenziale** in relazione alle circostanze concrete e al contesto sociale. L'azione di usurpazione, infatti, non ha funzione risarcitoria, ma preventiva: è lo strumento che il soggetto ha per reagire ad un utilizzo indebito del proprio nome, e per evitare che ciò possa arrecargli un danno. Naturalmente, se il danno si verifica, il soggetto ha a sua disposizione anche l'azione risarcitoria di cui agli artt. 2043 ss. Dalla disciplina dell'azione di usurpazione si comprende anche che non ogni uso di un nome altrui legittima l'azione di usurpazione, ma solo quello che sia indebito: si pensi al caso in cui un terzo si faccia chiamare con il nome del soggetto (c.d. **usurpazione in senso stretto**); o, come riportano alcuni casi di cronaca giudiziaria, attribuisca il nome del soggetto ad un personaggio di fantasia, ipotesi anch'essa ricondotta all'usurpazione. A ben vedere, in alcuni dei casi in cui la giurisprudenza ha via via riconosciuto un'usurpazione del nome, l'interesse a tutela del quale il soggetto proponeva l'azione non era tanto quello ad essere dotato di un dato appellativo che valesse a distinguerlo dagli altri consociati, ma quello a che, a quel dato appellativo non venissero associate idee, gusti, attitudini a lui del tutto estranei. **Per mezzo della tutela del nome, in realtà, si è offerta garanzia alla personalità morale dell'individuo:** in tal modo la giurisprudenza ha iniziato a proteggere un nuovo e diverso diritto della persona morale, inizialmente non previsto da alcuna disposizione di legge, ovvero il diritto all'identità personale.

LA CENTRALITA' DEL NOME NEL QUADRO DEI DIRITTI DELLA PERSONALITA'

Il soggetto inizia la sua esistenza con un nome che è sì proprio ma che egli non si è attribuito. Il nome è il primo e più importante indicatore dell'identità personale del soggetto. Attorno ad esso ruotano, in fondo, tutti gli altri diritti della personalità, i quali debbono avere un soggetto identificato cui essere riferiti. Così la lesione della reputazione implica un disvalore nell'evocazione del nome dell'offeso; l'appropriazione dell'immagine altrui ha effetti confusori sulla riferibilità ad una persona nominata; i dati personali sono tali in quanto riferibili ad un soggetto identificabile.

TUTELA DEL NOME

Il nome
attribuisce al suo
titolare il potere
di usarlo in
esclusiva

La valenza morale del diritto al nome emerge dagli artt. 8 e 9 c.c. i quali estendono la tutela alle **ragioni familiari** ed allo **pseudonimo**. In entrambe le fattispecie quello che assume rilevanza sono solo esigenze morali del soggetto leso e non esigenze pubblicistiche collegate alla certezza.

Lo **pseudonimo**, purché abbia assunto l'importanza del nome, è frutto della scelta del soggetto il quale lo utilizza ingenerando una consuetudine appellativa per i terzi. **La confusione che deriva dalla sua illecita appropriazione non lede la certezza anagrafica** bensì le utilità - morali e materiali - che egli può trarre dallo pseudonimo.

Le esigenze morali sono ancora più accentuate nella previsione dell'art. 8 nel quale la protezione da contestazioni ed usurpazioni è offerta non solo a chi il nome lo porta, ma anche a chi abbia "ragioni familiari" meritevoli che vengano pregiudicate.

IL DIRITTO ALL'IMMAGINE è previsto dal codice civile (art. 10) anche se la disciplina normativa sulla protezione dell'immagine è dettata dalla legge sul diritto d'autore (artt. 96 ss. L. n. 633/1941). Il coordinamento tra le due discipline deve essere svolto considerando che il 1° libro del c.c. è entrato in vigore nel 1939 mentre la l. sul d.a. è posteriore e, quindi, deve considerarsi prevalente. Va comunque, preliminarmente, osservato che mentre la l. sul d.a. si riferisce al "**ritratto**" (nozione limitata alla riproduzione con tecniche variabili del volto del titolare su supporto bidimensionale) il cod. civ. parla di "**immagine**", termine assai più ampio e ricomprende la riproduzione non solo del viso ma di tutto il corpo, e anche in forma tridimensionale. Si constata che nell'esperienza giurisprudenziale e dottrinale è quest'ultima nozione ad avere prevalso.

L'immagine assume rilievo nell'ambito della personalità morale, in primo luogo, quale mera rappresentazione delle sembianze del soggetto. Al pari del nome, infatti, anche il ritratto dell'aspetto fisico esteriore della persona rappresenta un segno distintivo della stessa.

COMPONENTI DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE

DIFESA DAI TERZI

UTILIZZAZIONE ECONOMICA

ABUSO DELL'IMMAGINE (10 c.c.)

Carattere inibitorio

Funzione preventiva

Risarcimento ex artt. 2043 ss. C.c.

UTILIZZO ABUSIVO DELL'IMMAGINE ALTRUI

Manca il consenso dell'intestatario a quel dato utilizzo

Un dato utilizzo, per quanto ammesso dalla legge, reca pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona

ECCEZIONI AL PRINCIPIO DEL CONSENSO ART. 97 L.A.

La notorietà della persona ritratta

IL PROBLEMA DELLA DISPONIBILITA' DEL DIRITTO DELL'IMMAGINE

TEORIA DELL'ATTO UNILATERALE.

Il consenso allo sfruttamento della propria immagine è un atto unilaterale di natura autorizzatoria in grado di rendere lecito un fatto giuridico altrui.

TEORIA CONTRATTUALISTICA.

Contratto con il quale si concede non tanto il diritto all'immagine (con le relative azioni di tutela) quanto il diritto allo sfruttamento del valore economico dell'immagine stessa. In cambio si riceve un corrispettivo

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: Dal diritto ad essere lasciati soli all'autodeterminazione informativa.

Come abbiamo visto il codice civile non detta specifiche norme finalizzate a tutelare la segretezza della vita privata. Agli inizi degli anni '70, anche a seguito di un articolato lavoro ricostruttivo della categoria di diritti della personalità da parte della dottrina, sono apparsi i primi timidi segnali di un'evoluzione legislativa sensibile ad una tutela della vita privata.

- dallo Statuto dei lavoratori - in particolare dagli artt. 4-6, 8 - emerge la preoccupazione di proteggere la riservatezza del lavoratore;
- l'art. 5, l. n. 164/1982 prevede che a seguito alla modifica dell'attribuzione del sesso, gli atti dello stato civile siano rilasciati con la sola indicazione del nuovo nome;
- l'art. 28, 1. ad., dispone che gli atti dello stato civile del minore adottato vengano rilasciati senza alcun riferimento alla paternità e alla maternità naturali.
- la l. n. 98/1974 che ha introdotto un nuovo reato diretto a punire chiunque "si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora" (art. 615 bis c.p.).

Prima dei dibattiti svoltisi negli anni '70 e prima del venir meno della tendenza giurisdizionale conservatrice che non riteneva direttamente applicabile le norme relative ai principi fondamentali della Costituzione indici frammentari, di una rilevanza normativa della riservatezza erano dati:

- dagli artt. 14-15 Cost. i quali tutelano rispettivamente la inviolabilità del domicilio e la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- dall'art. 126 l.a., che sancisce il diritto dell'autore dell'opera di occultare la paternità intellettuale della medesima;
- dagli artt. 93 e 95 della medesima legge i quali vietano in linea di massima la pubblicazione di corrispondenze epistolari e di altri scritti di natura personale "allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all'intimità della vita privata";
- dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con l. n. 848/1955).

Già prima che la l. n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali e, poi, il cdp, prevedessero in via generale il diritto alla riservatezza (art. 2 cdp), dunque, la dottrina e la giurisprudenza avevano individuato e costruito quest'ultimo come **situazione soggettiva di carattere più generale rispetto a quelle, occasionalmente e singolarmente, prese in considerazione dalle discipline speciali**. La natura di "diritto fondamentale" del diritto al rispetto della vita privata e familiare è ribadita, da ultimo, dalla CDFUE (art. 7), e anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali assegna valore centrale al diritto al rispetto della vita privata (art. 8).

Il termine e il concetto di riservatezza traducono nel nostro ordinamento la nozione di privacy, che ha le proprie origini nell'ordinamento nordamericano dove venne concettualizzato il *right to be let alone* (letteralmente, il diritto ad essere lasciato solo), inteso come **potere di escludere i terzi dalla conoscenza di fatti personali e di opporsi all'ingerenza nella sfera fisica e morale dell'individuo**.

Similmente al potere del proprietario, il potere della persona si caratterizza come potere di impedire le interferenze del mondo esterno sulla propria sfera intima e si connota, all'origine, per essere un diritto contenuto prevalentemente passivo in virtù del quale il soggetto è tutelato nel suo interesse a respingere l'altrui curiosità.

Tuttavia, come vedremo, il concetto di privacy è oggi distante dall'originario concetto di riservatezza al quale le discipline appena richiamate fanno riferimento, specialmente in seguito all'introduzione della normativa sul trattamento dei dati personali. Il diritto alla riservatezza nella sua originaria dimensione, infatti, è quello che tutela l'interesse all'isolamento, al riserbo e alla non divulgazione di notizie personali. Nell'offrire tutela al riserbo su fatti privati, esso consente di preservare anche l'onore e la reputazione della persona, la sua libertà di azione e di pensiero ecc., seppure si distingue da tutti questi altri diritti e libertà assumendo valenza di situazione soggettiva autonoma.

A partire dagli anni '50 la giurisprudenza italiana è stata chiamata a rispondere alle istanze di chi lamentava, in vario modo, una indebita ingerenza nella propria sfera privata e nelle proprie abitudini di vita quotidiana. Un primo, celebre caso, ad es., vide gli eredi di un famoso cantante lirico convenire in giudizio la produzione di un film basato sulla non felice vita passata del loro congiunto. La S.c. negò la sussistenza di un diritto ad escludere il mondo esterno dalla conoscenza di fatti privati, perché non previsto, all'epoca, in nessuna norma; sicché nessun diritto alla riservatezza ostava alla realizzazione di un film di tal genere.

Un diritto alla riservatezza, però, era stato configurato proprio dai giudici di primo e secondo grado che si erano invece pronunciati favorevolmente su quel caso: per essi la mancanza di una previsione normativa espressa non significava che il nostro ordinamento non prevedesse siffatto diritto, semplicemente comportava che la disciplina di esso dovesse ricostruirsi in via analogica su quella dettata con riguardo all'immagine. Solo in seguito, dopo un iniziale periodo di avversione di cui è testimonianza il caso appena citato, la S.c. si uniformò all'orientamento dei giudici di merito, e accolse l'idea dell'esistenza di un diritto alla riservatezza tutelato dall'ordinamento.

La pretesa al riserbo assume caratteri differenti a seconda del fatto che sia avanzata da una persona nota o meno. Si pone in questo caso l'esigenza di bilanciare l'interesse della persona a non subire ingerenze nella propria sfera intima con quelle del pubblico a conoscere anche gli aspetti personali più significativi di soggetti che, ad es., rivestono cariche istituzionali. In un altro celebre caso della metà degli anni '70, proprio la S.c., nel riconoscere finalmente il diritto alla riservatezza, precisò i limiti entro i quali la sfera della vita individuale, familiare e di relazione di una persona nota possa essere tutelata.

All'origine della pronuncia vi erano alcune fotografie non ancora pubblicate in cui una famosa principessa veniva sorpresa nella sua villa in atteggiamenti affettuosi con un regista. I giudici precisarono che anche il personaggio famoso è comunque titolare di un diritto alla riservatezza, e che aspetti della sua vita non pubblica possono essere divulgati - in ossequio al diritto di cronaca e, più in generale, alla libertà di manifestazione del pensiero -, solo a condizione che siano veritieri, rispondano ad un apprezzabile interesse sociale e rispettino l'onorabilità del soggetto cui si riferiscono. Con sentenze successive, a partire dagli anni '80, questi presupposti per la diffusione di fatti riservati di personaggi famosi verranno meglio precisati nella veridicità oggettiva dei fatti, nell'utilità sociale dell'informazione e nella forma civile dell'esposizione (c.d. "decalogo dei giornalisti": Cass. n. 5259/1984).

Relativamente agli strumenti di tutela del diritto, a parte quanto si dirà a proposito del trattamento dei dati personali, valgono, per la riservatezza, gli istituti di tutela già visti in generale a proposito dei diritti della personalità (Si veda sentenza C-131/12 del maggio 2014 della Corte di giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata sul caso Google Spain contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González).

Oggi, con il riconoscimento espresso del diritto alla riservatezza contenuto nel codice della privacy quando si parla di **tutela della vita privata o tutela della riservatezza si fa comunque riferimento ad un diritto complesso, che comprende aspetti diversi. Da un lato, si fa riferimento alla difesa di una zona di intimità, in cui «essere lasciati in pace» (right to be let alone): il diritto si configura qui come un potere di regolare l'accesso alla propria sfera di intimità, di permettere o vietare l'intromissione di chi vuole conoscere ciò che più da vicino ci concerne o di chi vuole intromettersi in questa sfera; dall'altro, si fa riferimento al controllo sulle informazioni che riguardano la nostra persona, in tutte le sue espressioni: fisiche, affettive, morali, di opinione, patrimoniali (ZENO- ZENCOVICH).**

Dal primo punto di vista prevale lo strumento di tutela del divieto e, in caso di abuso, dell'*inibitoria*; dal secondo punto di vista la tutela deve di necessità farsi più complessa, e dare al singolo i *poteri di vigilanza ed intervento* necessari per non perdere il controllo delle informazioni che lo riguardano: cioè per conoscerle, indirizzarle, limitarne la circolazione, eventualmente cancellarle.

LA TITOLARITA' DEI PROPRI DATI

La problematica della titolarità dei propri dati sorge in stretta connessione con l'evoluzione del diritto alla riservatezza. Con l'avvento degli elaboratori elettronici si pone subito il problema della liceità della raccolta ed elaborazione di grandi quantità di dati.

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

È proprio nei primi anni '80 che la questione del trattamento dei dati personali tende a staccarsi dall'originaria nozione di "privacy informatica", la quale parte della concezione che vi siano dei dati che per loro natura sono riservati e dunque non possono essere raccolti ed elaborati. La nuova prospettiva - che emerge in Germania in occasione del censimento - è che ciascuno è titolare dei dati che lo riguardano (si parla di "autodeterminazione informativa") e che, dunque, la raccolta e la elaborazione richiede il consenso dell'interessato.

Il corollario del principio del controllo sui propri dati è che quand'anche il soggetto li fornisca volontariamente, nei molteplici atti della vita quotidiana, la loro utilizzazione deve essere limitata alla finalità per la quale sono stati comunicati.

La c.d. "riservatezza informatica" è solo un aspetto del problema che riguarda ogni "dato" relativo al soggetto, e nel termine "dato" si ricomprende ogni elemento riconducibile ad un soggetto identificabile e rappresentativo della sua personalità, della sua attività, del suo pensiero o dei suoi comportamenti, ivi compresi l'immagine, la voce, i materiali biologici.

La definitiva autonomizzazione della figura della titolarità sui propri dati viene sancita dalla dir. 95/46/CE sul trattamento dei dati personali e, nel nostro Paese, dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675 che tale Direttiva in larga misura recepisce.

La materia trova ora una sua compiuta regolamentazione nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" introdotto dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il "Codice" rappresenta il tentativo di sistemare la materia raccogliendo il contenuto di testi normativi intervenuti in materia successivamente alla l. 675/1996 e i più importanti principi elaborati dal garante per la privacy.

CODICE PRIVACY

Il controllo sui dati viene configurato normativamente sia attraverso una serie di obblighi imposti al detentore dei dati altrui (consenso, correttezza nel trattamento, rispetto della finalità originaria, limiti alla comunicazione e diffusione, nonché al trasferimento transfrontaliero), sia attribuendo al soggetto il diritto di accedere per conoscere i propri dati da altri conservati, chiederne la correzione, integrazione o cancellazione.

La direttiva n. 46/95 CE

Soluzione di compromesso tra l'esigenza avvertita dal legislatore comunitario di salvaguardare gli aspetti privati della persona nel trattamento dei dati e l'esigenza di non rendere eccessivamente difficile il trasferimento e la circolazione dei dati tra i Paesi dell'Unione

Il recepimento in Italia della direttiva n. 56/956: l. n. 645/96 e l. n. 676/96.

Il legislatore del 1996 ha cercato di equilibrare la tendenza ad una legislazione di soli principi generali, e l'esigenza imposta anche dalla normativa comunitaria, di dover apprestare una normativa funzionale sia alla ratifica della Convenzione, che al recepimento della direttiva.

La conseguenza è una legge che, pur disciplinando analiticamente i presupposti della liceità del trattamento, i sistemi di controllo dell'attività ed i diritti dei singoli, demanda poi a provvedimenti più analitici la disciplina del trattamento dei dati personali, settore per settore.

Nonostante l'esigenza di mettersi al passo con le linee imposte dal legislatore comunitario, tuttavia non può dirsi che la legge 675 costituisca un mero strumento di recezione della direttiva 46/95, con la quale essa invece presenta non poche differenze. Sin dall'intestazione la legge presenta una notevole differenza con la direttiva per la differente ampiezza dei suoi destinatari.

Già l'art. 1 presenta una definizione dei diritti oggetto della legge andando oltre il concetto di vita privata, e facendo riferimento alla "dignità umana"; proprio questo riferimento ha fatto pensare, forse con un eccesso di enfasi, che la legge sulla protezione dei dati personali costituisca la prima legge italiana sui diritti umani.


Le divaricazioni più palpabili si notano nella previsione del consenso dell'interessato, come requisito legittimante il trattamento, ed in generale della disciplina del trattamento dei dati ad. sensibili, laddove la legge italiana mostra una rigidità superiore ai testi di legge emanati negli altri ordinamenti europei.

Innanzitutto, l'art. 7 della direttiva 46/95/CE, inseriva il consenso tra i requisiti legittimanti il trattamento; invece il nostro legislatore stravolge completamente il senso della norma, trasformando il consenso in principio generale, e riducendo le altre ipotesi a mere eccezioni a tale principio.

Le esigenze di riordinare la materia, disomogeneamente regolamentata da provvedimenti legislativi, a volte contraddittori con le loro manifeste funzioni (attuazione direttiva CE) e da tutta una serie di provvedimenti del Garante della privacy, ha indotto il legislatore ad adottare un testo unico sulla protezione dei dati personali.

(il CODICE DELLA PRIVACY D. Lgs. n. 196/2003).

Il codice formalizza il diritto alla protezione dei dati personali e, così facendo, incrementa l'elenco dei diritti della personalità dotati di una specifica tutela a mezzo di legge ordinaria.




I DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. 7 ss.)

Accanto alla regola generale per cui il trattamento dei dati personali si deve svolgere **nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali** ed all'ulteriore regola per cui il trattamento dei dati deve essere svolto secondo liceità e correttezza il Codice attribuisce all'interessato una serie di **diritti** per mezzo dei quali egli può controllare il flusso delle informazioni sul suo conto e quindi impedire che il trattamento dei dati arrivi a ledere la sua sfera morale.

Assume rilievo al riguardo non solo **il diritto dell'interessato ad ottenere la correzione dei dati non veritieri** - diritto che garantisce l'identità personale da ogni rappresentazione deformata -, **ma anche il diritto ad ottenere l'integrazione dei dati** (art. 7, co. 3, lett. a), c.d.p.).

La tutela dell'identità, infatti, esige una rappresentazione non solo corretta, ma anche integrale della persona, perché fornire un'immagine limitata solo ad alcuni aspetti, e, dunque, frammentaria, decontestualizzata, significa fornire un'immagine distorta.

L'ampiezza dei poteri che la legge riconosce a ciascun individuo sui propri dati - poteri che giungono fino al diritto di chiederne in qualunque momento la cancellazione - risponde inoltre all'esigenza di garantire una rappresentazione attuale della propria personalità.




LE FORME DI TUTELA: TUTELA AMMINISTRATIVA INNANZI AL GARANTE (141 ss);
E TUTELA GIURISDIZIONALE (152)

L' AUTORITA' GARANTE (art. 153 ss.)

LA DIRETTIVA 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore della comunicazioni elettroniche

- servizi di comunicazione elettronica sia di telecomunicazione sia telematici, accessibili al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione
- La tutela avverso le comunicazioni indesiderate

Lo **SPAMMING**: l'invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati dall'utente destinatario e che, per lo più, hanno un contenuto propagandistico di prodotti o servizi




IL CODICE DELLA PRIVACY E LO SPAMMING ANCHE A MEZZO MMS ED SMS (art. 130)

Il Codice della privacy recepisce le indicazioni del Garante e, nel riprendere le disposizioni della dir. 2002/58, espressamente stabilisce (art. 130) che "l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato", operando una scelta decisa per il modello opt-in di cui si discuteva innanzi.

La stessa disposizione chiarisce che il consenso è dovuto anche nel caso in cui la comunicazione avvenga mediante posta elettronica, telefax, MMS o SMS, e che il "titolare del trattamento" può non chiedere il consenso all'interessato qualora lo stesso lo abbia in precedenza già fornito sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli già precedentemente resi e purché l'interessato venga adeguatamente informato di tale circostanza nonché della possibilità di "opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente".

Anche i sistemi occulti di raccolta dei dati come software spia, *web bugs*, e soprattutto i c.d. cookies, utilizzati per introdursi negli elaboratori e nei terminali al fine di avere accesso a dati, archiviare informazioni non visibili o seguire le attività degli interessati sono ammissibili soltanto per finalità legittime e sempre se l'utente ne sia a conoscenza. Naturalmente le soluzioni adottate non possono essere considerate sufficienti se a livello mondiale non vengono elaborati dei meccanismi tecnologici di sicurezza elettronica e telematica tali da unificare il contesto normativo di riferimento.




ART. 2 COST. → Le basi della configurazione di tale diritto sono individuabili nel principio personalistico. Il dettato dell'art. 2 nel riconoscere i diritti inviolabili della persona non è formula riassuntiva dei diritti altrove riconosciuti, ma norma elastica in grado di ricomprendere interessi inerenti la sfera personale non espressamente consacrati da altre disposizioni costituzionali.

ART. 8 → Legge sulla stampa (l. n. 416/1981): attribuisce il diritto di rettifica ai soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

CODICE PRIVACY → Assume rilievo al riguardo non solo il diritto dell'interessato ad ottenere la correzione dei dati non veritieri - diritto che garantisce l'identità personale da ogni rappresentazione deformata -, ma anche il diritto ad ottenere l'integrazione dei dati (art. 7, co. 3, lett. a), c.d.p.). La tutela dell'identità, infatti, esige una rappresentazione non solo corretta, ma anche integrale della persona, perché fornire un'immagine limitata solo ad alcuni aspetti, e, dunque, frammentaria, decontestualizzata, significa fornire un'immagine distorta. L'ampiezza dei poteri che la legge riconosce a ciascun individuo sui propri dati - poteri che giungono fino al diritto di chiederne in qualunque momento la cancellazione - risponde inoltre all'esigenza di garantire una rappresentazione attuale della propria personalità.

GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO (art. 5 c.c.)

La Costituzione accoglie una nuova idea del corpo. Esso non è più mero oggetto di potere dispositivo come nella prospettiva codicistica, bensì è un fondamentale strumento di autodeterminazione del soggetto: attraverso il corpo la persona costituisce la propria identità. Con il riconoscimento del diritto alla salute operato dall'art. 32 della Costituzione alla tutela della mera integrità fisica si sostituisce la tutela della salute, intesa come benessere psico-fisico della persona.



TESTAMENTO BIOLOGICO : indica un documento che rappresenta la volontà di un individuo con riguardo a futuri, ipotetici, trattamenti medici per il caso non sia possibile acquisire all'occorrenza un suo valido consenso. (Vuoto normativo nel nostro ordinamento).